

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 821)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(FERRI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1973

Abrogazione dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032,
istitutiva della Stazione sperimentale per il vetro di Venezia-Murano

ONOREVOLI SENATORI. — Le stazioni sperimentali per l'industria, come noto, sono enti pubblici aventi il compito di promuovere con indagini, studi, ricerche e analisi il progresso tecnico dei settori industriali per cui sono preordinate.

Tali finalità hanno acquistato sempre maggior rilievo con l'accentuarsi del progresso tecnologico e presentano un notevole interesse pubblico tanto che il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, dispose con l'articolo 23 che al mantenimento delle stazioni sperimentali per l'industria il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concorresse con un contributo ordinario non inferiore agli stipendi ed ogni altro assegno e competenza dovuti al personale di

ruolo e che al pagamento degli stipendi ed altri assegni spettanti a detto personale di ruolo provvedesse direttamente il Ministero.

Solo alla rimanente parte delle spese necessarie per il funzionamento delle stazioni sperimentali — compresa quella relativa al personale non di ruolo assunto direttamente dalle stazioni — debbono provvedere le imprese industriali e commerciali interessate all'attività della stazione.

In difformità da tale generale principio, la legge 16 ottobre 1954, n. 1032, istitutiva della Stazione sperimentale del vetro, dispone (articolo 6) che le spese sostenute dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il personale di ruolo de-

vono essere rimborsate dalla stazione medesima, con versamento della somma corrispondente ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato.

Tale norma, oltre ad essere difforme — come già rilevato — dall'ordinamento delle stazioni sperimentali per l'industria, attua una ingiustificata discriminazione a danno del settore industriale del vetro.

Appare, pertanto, opportuno abrogare la norma contenuta nel citato articolo 6. L'one-

re per il bilancio dello Stato è di poco superiore ai 30 milioni di lire all'anno. A ciò si provvede con l'articolo 1 dell'unito disegno di legge, il cui articolo 2 provvede alla compensazione della minore entrata conseguente alla cessazione del rimborso mediante l'impiego di una parte dell'accantonamento, già preordinato sul capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, relativo al finanziamento degli Istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1972, l'articolo 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032.

Art. 2.

La minore entrata conseguente alla cessazione del rimborso di cui al precedente articolo 1, prevista in lire 31 milioni per ciascuno degli anni 1972 e 1973, sarà compensata mediante corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo n. 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.